

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	/2011	/253259
DEL	19	/10	/2011

Al Comune di Guastalla

c.a. Geometra Andrea Daolio

Oggetto: applicazione dell'art. 7 della l.r. n. 31 del 2002

L'art. 7 della L.R. 31 del 2002 ha elencato i tipi di opere la cui realizzazione non richiede il rilascio o la presentazione di alcun titolo edilizio. L'elenco comprende le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale intendendosi come tali sia le opere di proprietà della Regione e delle Province finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali, sia quelle, appartenenti ad altri enti pubblici, che rivestono un interesse pubblico ascrivibile all'ambito regionale o provinciale e che rientrano nell'attività di programmazione di competenza delle stesse amministrazioni.

L'interesse pubblico ascrivibile all'ambito regionale o provinciale delle opere finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali delle ASP come quella in questione, va rinvenuto innanzi tutto dal fatto che di tali enti sono stati istituiti dalla Regione che ne approva anche i relativi statuti ai sensi di quanto prevede la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2. Ciò, nel caso di specie è avvenuto con delibera della giunta regionale n. 403/1998, con la quale si è provveduto a costituire l'ASP "Progetto Persona – Azienda Intercomunale Servizi alla Persona" con sede in Guastalla ed a approvarne il relativo statuto. Inoltre, bisogna evidenziare che la disciplina regionale sopra indicata stabilisce, tra l'altro, che la Regione:

- definisce norme e principi che regolano l'attività delle ASP;
- nomina i componenti dell'organo di revisione contabile delle ASP;
- esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui risultati della gestione, anche patrimoniale, delle ASP;

Inoltre, lo statuto dell'Asp in questione stabilisce espressamente che: "L'AZIENDA è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati."

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che l'art. 7 lettera d) della L.R. 31 del 2002 possa essere interpretato nel senso che anche le opere realizzate dalle ASP possano usufruire del procedimento semplificato di cui al medesimo art. 7.

Occorre infine precisare che ai sensi del comma 2 dell'articolo in questione il progetto dell'opera deve contenere (come condizione per l'approvazione) l'accertamento della sua conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica. Tale accertamento è da effettuarsi in sede di approvazione del progetto definitivo e successivamente nell'ambito della validazione del progetto a cui provvede o il responsabile del procedimento direttamente, con il supporto dei propri uffici, ovvero provvedono altri soggetti autorizzati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

L'esenzione dal titolo edilizio per gli interventi realizzati in applicazione dell'art. 7 della L.R. 31 del 2002 non comporta anche l'esenzione dal certificato di agibilità nelle ipotesi in cui negli edifici si svolgano attività che prevedono la presenza di persone.

Infatti il certificato di conformità edilizia e agibilità è necessario per gli interventi edilizi (di nuova costruzione e ristrutturazione) riguardanti edifici destinati ad uso abitativo e agli altri usi che comportano la frequentazione o la permanenza di persone, dunque l'obbligo del certificato riguarda le costruzioni destinate allo svolgimento delle attività umane. Attraverso il certificato è verificata la corrispondenza tra il progetto autorizzato e l'opera eseguita, ma anche attestato il rispetto dei requisiti previsti dalle norme tecniche sulla sicurezza, sull'igiene e salubrità, sul risparmio energetico e sull'accessibilità. Il certificato è dunque uno strumento per verificare che negli edifici sia tutelata la salute pubblica e la pubblica incolumità. A tale fine è previsto l'obbligo di allegare alla richiesta di rilascio una documentazione tecnica differenziata in relazione al tipo di utilizzo dell'edificio, alle modalità costruttive, agli impianti installati.

La legge regionale n. 31 del 2002 individua nel titolare del permesso, della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività il

soggetto legittimato a richiedere il certificato. E' evidente che per quelle opere pubbliche soggette a procedure abilitative semplificate (come quelle previste nell'art. 7 citato che sono esentate dal titolo edilizio) il soggetto legittimato a chiedere il rilascio del certificato sarà l'ente pubblico che ha la disponibilità giuridica dell'opera, coincidente di solito con l'ente che ha approvato il progetto.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo